

Legge di stabilità 2018.

Art. 4

(Tutela dell'ambiente e energia)

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è autorizzata ad attivare tirocini per laureati a supporto delle attività del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), rappresentante italiano all'interno del programma ICDP (International Continental scientific drilling program) relativo al progetto DOVE (Drilling Overdeepened Alpine Valleys), per l'esecuzione di un sondaggio profondo conoscitivo e rappresentativo della stratigrafia della pianura friulana per una correlazione transnazionale del quaternario alpino.

4. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 3, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento

alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

6. Al fine di evitare il verificarsi di situazioni che possano dar luogo all'insorgenza di procedure di infrazione comunitaria per l'omessa realizzazione della rete fognaria delle acque reflue urbane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR - per la realizzazione dei lavori di completamento della rete fognaria nel Comune di Pozzuolo del Friuli consistenti nel collegamento fognario di Pozzuolo del Friuli e Carpeneto a Santa Maria di Sclaunico e rete fognaria interna negli abitati.

7. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 6, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

9. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e le iniziative presentate agli "Stati Generali della Green Economy Italiana 2017", di cui all'Accordo di collaborazione sottoscritto il 7 marzo 2017 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Fondazione per lo sviluppo sostenibile con sede legale in Roma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Fondazione sviluppo sostenibile un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), per la realizzazione, in compartecipazione, di un progetto di studio e ricerca volto alla predisposizione di linee di indirizzo, di indicatori di performance, nonché delle connesse attività divulgative, anche finalizzati all'applicazione degli indicatori previsti dal rapporto della Commissione europea del novembre 2015 denominato "Indicators for sustainable Cities".

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di accordo di cui al comma 9.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella D di cui al comma 43.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale al Comune di Basiliano per l'importo di 180.000 euro, al Comune di Mortegliano per l'importo di 265.000 euro, al Comune di Pavia di Udine per l'importo di 300.000 euro, al Comune di Trivignano Udinese per l'importo di 140.000 euro, al Comune di Palmanova per l'importo di 140.000 euro e al Comune di San Vito al Torre per l'importo di 375.000 euro.

13. Le opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale di cui al comma 12 possono consistere nella realizzazione di piste ciclabili e pedonali, in interventi di riqualificazione di ambienti pubblici, nella sistemazione straordinaria della rete viaria e in interventi di riqualificazione di monumenti.

14. Le domande di contributo, corredate di una relazione tecnico illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del relativo cronoprogramma che preveda la realizzazione delle opere entro il 30 novembre 2020, sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018, 600.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

16. Al fine di promuovere le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres. (Piano regionale di gestione dei rifiuti. Approvazione del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti), la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti comunali

di autocompostaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), o di compostaggio di comunità di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1 octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221).

17. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti dei progetti finanziabili, la percentuale di contribuzione, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 16, nonché di rendicontazione della spesa.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese di in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D, di cui al comma 43.

19. Al fine di consentire alla Regione di partecipare in qualità di partner al progetto LIFE IP PREPAIR 2014-2010- ASSISTANCE l'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare le azioni volte alla tutela della qualità dell'aria e alla riduzione dell'inquinamento atmosferico previste dal progetto medesimo.

20. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

21. La Regione è autorizzata a eseguire, anche con il supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente, indagini sulle matrici ambientali, definite all'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, al fine di verificare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione o di identificare il responsabile dell'evento di superamento delle concentrazioni soglia di

contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 152/2006. La Regione è, altresì, autorizzata a realizzare le attività propedeutiche alle indagini sulle matrici ambientali, compresi l'installazione di presidi ambientali, la caratterizzazione dei rifiuti presenti in sito e lo smaltimento degli stessi.

(9)

22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

23. Dopo il comma 41 quater dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è inserito il seguente:

<<41 quinquies. Nel rispetto delle prescrizioni impartite nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242, comma 4, e 252 del decreto legislativo 152/2006, la Regione esegue le attività di monitoraggio previste nel documento di analisi di rischio di cui al comma 41 bis e, sulla base degli esiti di tale documento, provvede alla progettazione degli interventi di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006. La Regione esegue tali attività anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui all'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 3/2015.>>.

24. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 41 quinquies, della legge regionale 34/2015, come inserito dal comma 23, relativamente agli interventi di parte corrente, è destinata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente agli interventi di parte capitale, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al

comma 43.

25. Al fine di consentire la bonifica e la messa in sicurezza di aree di proprietà regionale nel caso in cui non vi abbia provveduto il responsabile dell'inquinamento o in sua sostituzione il Comune territorialmente competente, l'Amministrazione regionale realizza gli interventi di bonifica ai sensi degli articoli 242 e 250 del decreto legislativo 152/2006.

26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 489.800 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018, di 189.800 euro per l'anno 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di rimozione dell'amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza all'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco nei confronti dei proprietari degli edifici e dei manufatti interessati.

28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

29. In attuazione dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), al fine di far fronte alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2011/2215, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torviscosa un contributo per la chiusura della discarica sita in località "La Valletta".

30. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 29, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

32. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati immatricolati da almeno sette anni alla data di presentazione della domanda di contributo e per il conseguente acquisto delle tipologie di veicoli individuate dal regolamento di cui al comma 33.

(1)(4)(5)

32 bis. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 32 la Regione è, altresì, autorizzata a concedere contributi a privati per l'acquisto di nuovi motoveicoli a trazione elettrica, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un motoveicolo di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.

(2)(8)

32 ter.

(ABROGATO)

(3)(6)

33. Con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le tipologie di veicoli di cui al comma 32, l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedere al contributo, la cilindrata massima dei nuovi veicoli, a esclusione di quelli elettrici, e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del veicolo e l'acquisto del nuovo.

(7)

34. Con il medesimo regolamento di cui al comma 33 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 32 e le risorse, destinate alle Camere di Commercio, per lo svolgimento dell'attività.

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

36. Per le finalità di cui al comma 34, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 112.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 43.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giovanni al Natisone un contributo per l'affidamento di un incarico finalizzato alla predisposizione di uno studio volto alla verifica dello stato della discarica denominata "Ecoplan" e a individuare le azioni necessarie per procedere alla chiusura della stessa.

38. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 37, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma

43.

41. Al comma 25 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<alle associazioni senza scopo di lucro>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle associazioni o ai comitati, senza scopo di lucro, nonché alle parrocchie>>.

(10)

42. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 25, della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 41, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

(11)

43. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella D.

Note:

1 Parole sostituite al comma 32 da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

2 Comma 32 bis aggiunto da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

3 Comma 32 ter aggiunto da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

4 Parole sostituite al comma 32 da art. 14, comma 1, L. R. 6/2019

5 Comma 32 sostituito da art. 4, comma 50, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

6 Comma 32 ter abrogato da art. 4, comma 50, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto

dall'1/1/2020.

7 Parole aggiunte al comma 33 da art. 4, comma 50, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

8 Integrata la disciplina del comma 32 bis da art. 4, comma 51, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

9 Parole aggiunte al comma 21 da art. 156, comma 1, L. R. 6/2021

10 Comma 41 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 25, L.R. 25/2016, a decorrere dall'1/1/2025.

11 Comma 42 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 25, L.R. 25/2016, a decorrere dall'1/1/2025.